



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Associazione Provinciale di
Treviso

1/6/2011

Alla c.a. Titolare / Direttore generale

Oggetto

Appalti di opere e servizi - cause di esclusione dall'affidamento di appalti pubblici

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154

31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax

0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

L'accesso Agli appalti pubblici è regolamentato in particolare dal "Codice dei contratti pubblici" di cui al D.lgs. 12 aprile 2006, n.163. Il decreto sullo sviluppo (DL 13 maggio 2011, n.70, in vigore dal 14.05.11) ha modificato numerose disposizioni di tale Codice, fra le quali anche quelle che disciplinano le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, di lavori, forniture e servizi, di subappalti, e dalla stipulazione dei relativi contratti (art.38).

A seguito delle modifiche introdotte dall'art.4 del DL,sono ora compresi tra gli esclusi, i soggetti che:

1) hanno commesso violazioni gravi definitivamente accertate,alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro Si intendono **gravi** le violazioni che comportano la **sospensione dell'attività imprenditoriale** (art.14, c. 1, del D.lgs. 9 aprile 2008, n.81);

2) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a diecimila euro (articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

3) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68

Le disposizioni di cui ai punti precedenti, si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente al 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del DL n.70/2011) nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,alle procedure in cui, sempre alla data del 14 maggio 2011, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte(art.4, comma 3 del DL n.70/2011).

Con l'occasione si rammenta che sono esclusi anche i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. Si intendono **gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC** (documento unico di regolarità contributiva). L'affidatario dei lavori è comunque obbligato a presentare il DURC. Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia (soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del D.lgs. n.163/06), sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.